

STESURA
DEFINITIVA

l'Onorevole



COMUNE DI TERNI

REGOLAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CIRCOSCRIZIONI

1. Il territorio del Comune di Terni è ripartito in Circoscrizioni di decentramento (d'ora in poi Circoscrizioni), quali organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione dei servizi di base e per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. Il numero, la delimitazione territoriale, la denominazione e la consistenza della popolazione di ciascuna Circoscrizione sono stabiliti con delibera del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Le modificazioni al numero, alla delimitazione territoriale, alla denominazione ed alla consistenza della popolazione sono adottate dal Consiglio comunale, con la maggioranza di cui al comma 2, sentiti i Consigli circoscrizionali.

ART. 2 DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'INFORMAZIONE

1. Salvo quanto previsto dall'art.62, comma 2 dello Statuto, i responsabili degli uffici e dei servizi tenuti a dare tempestiva comunicazione alle Circoscrizioni degli atti e provvedimenti attinenti all'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 3 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Le Circoscrizioni, nell'ambito dei principi fissati dalle legge e dallo Statuto, promuovono la valorizzazione delle associazioni riconosciute e non riconosciute, con particolare riguardo a quelle che perseguono scopi di interesse collettivo, finalità di carattere sociale, culturale, sportivo e ambientale.
2. Presso ogni Circoscrizione è istituito l'elenco delle associazioni di cui al comma 1 che agiscono nell'ambito del territorio circoscrizionale. L'elenco ha carattere ricognitivo.
3. L'iscrizione nell'elenco è disposta dal segretario della Circoscrizione, su richiesta dell'associazione interessata, a condizione che le finalità perseguite dalla stessa, così come risultanti dallo Statuto o dall'atto costitutivo, siano riconducibili a quelle indicate al comma 1.

ART. 4 INIZIATIVE E PROPOSTE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. L'iniziativa dei Consigli circoscrizionali relativa agli atti di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, incluse le mozioni di cui all'art.32 comma 2 dello Statuto, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto è esercitata mediante proposta scritta corredata, se del caso, da una relazione che ne illustri in modo chiaro le finalità, l'oggetto, i motivi e la copertura finanziaria, nei tempi e con le modalità previsti dai regolamenti comunali in materia.
2. Il Consiglio circoscrizionale formula proposte alla Giunta comunale in merito:
 - a) al bilancio annuale di previsione, con specifico riferimento alle esigenze della Circoscrizione;
 - b) al programma triennale dei lavori pubblici;
 - c) agli strumenti urbanistici generali, ai piani particolareggiati ed attuativi di iniziativa pubblica e di interesse circoscrizionale.

TITOLO III RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

ART. 5 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale, non appena acquisito il parere di cui all'art.62 dello Statuto, lo trasmette al Presidente del Consiglio comunale.
2. I Consigli circoscrizionali, qualora con atto deliberativo ne facciano richiesta, con riferimento a materie di interesse circoscrizionale, sono sentiti, per il tramite dei propri delegati, dalla Commissione consiliare comunale competente.

ART. 6 CONSULTA DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. La prima convocazione della consulta delle Circoscrizioni di cui all'art. 61 dello Statuto è disposta dal Sindaco, mediante avviso trasmesso a cura dei competenti uffici comunali a mezzo posta o via telematica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Nella prima riunione si procede alla nomina del Coordinatore a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti

TITOLO IV POTERI PROPOSITIVI, CONSULTIVI, DI VIGILANZA

ART. 7 PARERI

1. Il parere consultivo dei Consigli circoscrizionali è obbligatoriamente richiesto sugli atti indicati nell'art. 62 dello Statuto.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro venti giorni della richiesta. In caso di urgenza il termine è ridotto a dieci giorni.
3. Qualora il parere non intervenga nel termine di cui al comma 2, il Consiglio comunale e la Giunta ne danno atto nei provvedimenti di rispettiva competenza.
4. I pareri espressi dai Consigli circoscrizionali costituiscono presupposti degli atti indicati nell'art. 62 dello Statuto. Gli atti adottati in difformità dei pareri sono espressamente motivati.
5. Al fine di facilitare la partecipazione dei cittadini alla formazione degli strumenti di programmazione economico finanziaria, i pareri sugli atti concernenti tali strumenti di cui agli artt. 162, 169, 170, 171 e 172 del TUEL, possono essere adottati a seguito di procedure di partecipazione popolare aperte ai soggetti di cui all'art.4 dello Statuto, singoli o associati residenti nel territorio della Circoscrizione, anche in forma di pubblica assemblea.

ART. 8 VIGILANZA

1. La Circoscrizione coadiuva l'Amministrazione comunale nell'attività di vigilanza e controllo sui servizi e sulle attività comunali di interesse circoscrizionale, mediante:
 - a) acquisizione di informazioni, valutazioni e opinioni degli utenti dei servizi interessati o dell'intera comunità circoscrizionale;
 - b) acquisizione di informazioni da parte degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi Dirigenti;
 - c) segnalazione delle irregolarità e delle disfunzioni rilevate.

TITOLO V ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE

ART.9 ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE

1. Sono organi della Circoscrizione il Consiglio circoscrizionale e il Presidente di circoscrizione.

CAPO I IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

ART.10 IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione del proprio territorio nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il Consiglio circoscrizionale è l'organo di indirizzo politico amministrativo e di controllo dell'attività della Circostrizione.
3. Il Consiglio circoscrizionale è composto da trenta membri.

ART. 11 ELEZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Il Consiglio circoscrizionale è eletto con il sistema di cui all'art.54 dello Statuto, secondo il regolamento elettorale allegato.
2. L'elezione è contestuale a quella del Consiglio comunale, salvo le eccezioni previste dalla legge e dall'art.56 comma 7 dello Statuto.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere circoscrizionale sono disciplinate dall'art.53, comma 3, dello Statuto e dal titolo III, capo II, del TUEL.

ART. 12 CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. La prima seduta del Consiglio circoscrizionale è convocata dal Consigliere anziano, intendendosi colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di parità di cifra elettorale individuale si intende per Consigliere anziano quello con maggiore età anagrafica.
3. In caso di mancata convocazione entro i termini fissati dal comma 1, provvede il Sindaco.
4. Nella prima seduta il Consiglio circoscrizionale procede alla convalida della elezione dei Consiglieri e delibera sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità, disponendo le eventuali surroghe. Successivamente procede alla elezione del Presidente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto e, con le stesse modalità, a quella del Vice Presidente previsto dall'art.24.

ART. 13 DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. La durata in carica e lo scioglimento del Consiglio circoscrizionale, sono disciplinati dall'art. 53 comma 4 e dall'art. 56 dello Statuto.
2. Il Consiglio circoscrizionale dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione del nuovo Consiglio circoscrizionale, ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti ed improrogabili.
3. Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale non comporta l'automatico scioglimento dei Consigli circoscrizionali, che rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale medesimo.

ART. 14 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio circoscrizionale si articola in tre commissioni consiliari permanenti con compiti istruttori nelle materie di seguito indicate:

- a) 1° Commissione:
 - Lavori Pubblici;
 - Viabilità;
 - Urbanistica;
 - Ambiente;
 - Arredo Urbano
- b) 2° Commissione:
 - Regolamenti;
 - Gestione risorse; Bilancio; Patrimonio; Convenzioni;
 - Attività culturali;
 - Problemi istituzionali;
 - Informazione;
 - Partecipazione;
- c) 3° Commissione:

- Attività Sociali, scolastiche, ricreative, sportive.
2. Ciascuna Commissione è costituita da dieci Consiglieri designati in sede di conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari circoscrizionali.
 3. Il Consiglio circoscrizionale, preso atto della designazione, procede alla costituzione delle commissioni e alla elezione dei rispettivi Coordinatori, scelti tra i componenti delle singole commissioni, con le modalità previste per l'elezione del Presidente nell'art.55 dello Statuto.
 4. Il coordinatore cessa dalla carica con l'approvazione di una mozione di sfiducia individuale votata per appello nominale e con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
 5. Il coordinatore presiede la Commissione, la convoca con le stesse modalità previste per il Consiglio, fissa l'ordine del giorno e relaziona al Consiglio sulle decisioni assunte dalla Commissione medesima. In caso di mancanza di unanimità nelle decisioni il coordinatore sottopone al Consiglio la proposta della maggioranza e la proposta della minoranza.
 6. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i Consiglieri. Possono altresì partecipare singoli cittadini e rappresentanti di associazioni.
 7. Lo stesso Consigliere non può essere membro di più commissioni.
 8. La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà dei componenti. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del coordinatore.
 9. Ai Consiglieri di cui al comma 2 spettano i gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori delle commissioni.
 10. Il Consiglio circoscrizionale istituisce commissioni speciali cui non si applicano le disposizioni del comma 8.

ART. 15 GRUPPI CIRCOSCRIZIONALI

1. I Consiglieri circoscrizionali sono organizzati in gruppi consiliari. I Consiglieri eletti nella medesima lista o appartenenti al medesimo raggruppamento di liste formano di regola un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo Consiliare.
3. I singoli gruppi comunicano al Presidente di Circoscrizione il nome del Presidente del gruppo.
4. ***In sede di prima seduta successiva all'elezione del Consiglio circoscrizionale la comunicazione avviene entro il giorno precedente. **** inserire txt come approvato seduta consiglio comunale del 6 4 2009 ******
5. In mancanza della comunicazione prevista nei comma precedenti, è considerato Presidente del gruppo il componente che ha riportato la maggiore cifra elettorale individuale.
6. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Presidente con allegata la dichiarazione di accettazione del capogruppo del gruppo cui intende aderire.
7. I Consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti e che non aderiscono ad altri gruppi già costituiti, possono costituire un nuovo gruppo a condizione che questo raggiunga il numero minimo di due membri. Qualora non si costituisca un nuovo gruppo, il Consigliere distaccato costituisce o aderisce, ove esistente, al gruppo misto.
8. Il Consiglio circoscrizionale prende atto della nomina dei Presidenti dei gruppi o delle modifiche intervenute nella composizione dei gruppi consiliari.

ART. 16 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni atto di competenza del Consiglio circoscrizionale. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni su ogni materia di competenza del Consiglio circoscrizionale.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Circoscrizione e del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART.17 DECADENZA DEI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI

1. I Consiglieri decadono dal mandato quando sopravviene una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dall'art.11, comma 3, per dimissioni volontarie e per l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio circoscrizionale.

2. Al verificarsi di eventuali cause di decadenza, il Consiglio circoscrizionale procede ai sensi dell'art. 69 del TUEL. Al Consigliere dichiarato decaduto dalla carica subentra il primo dei non eletti della sua lista. Nel caso di lista esaurita subentra il primo dei non eletti della lista collegata. Nel caso di più di una lista collegata subentra il primo dei non eletti della lista che, nel medesimo collegio, presenta la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata.

3. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio circoscrizionale, il Sindaco lo invita a procedere entro i termini di giorni 15 dal ricevimento della richiesta. In difetto, trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato provvede in via sostitutiva

ART. 18

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DI CIRCOSCRIZIONE

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Presidente della Circostrizione e sono immediatamente assunte al protocollo. Le dimissioni non necessitano della presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

2. La surroga dei Consiglieri dimissionari avviene nella prima seduta utile del Consiglio e comunque non oltre 30 giorni della data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine delle dimissioni quale risulta dal protocollo. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio circoscrizionale provvede il Sindaco o l'Assessore da lui delegato con le modalità previste dall'art.17, comma 3.

CAPO II

IL PRESIDENTE DI CIRCOSCRIZIONE

ART. 19

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente di Circostrizione è eletto con le modalità previste dall'art. 55 dello Statuto.

ART. 20

DURATA IN CARICA

1. Il Presidente di Circostrizione esercita le sue funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio circoscrizionale.

2. Nel periodo compreso tra l'elezione del Consiglio e l'elezione del Presidente di Circostrizione, il Sindaco esercita le funzioni di Presidente di Circostrizione con le finalità previste dall'art.56, comma 2 dello Statuto.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente di Circostrizione è l'organo esecutivo della Circostrizione e ha il compito di attuare i programmi deliberati dal Consiglio circoscrizionale.

2. Il Presidente di Circostrizione:

- a) rappresenta la Circostrizione e firma tutti gli atti riguardanti le attività e gli adempimenti della stessa;
- b) convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale, assicurando il regolare svolgimento delle sedute;
- c) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni;
- d) cura i rapporti con il Consiglio comunale e con le altre Circostrizioni e riferisce al Sindaco anche a nome del Consiglio, sulla attività e sul funzionamento della Circostrizione;
- e) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- f) impartisce, nelle materie di competenza circoscrizionale, le direttive di cui all'art.44, comma 5, lettera c) dello Statuto;
- g) sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi della Circostrizione, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio circoscrizionale, e segnala al dirigente competente eventuali anomalie, disfunzioni o disservizi;
- h) svolge le funzioni di ufficiale di governo che il Sindaco gli abbia delegato;
- g) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

ART. 22

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio circoscrizionale contrario ad una proposta del Presidente non comporta l'obbligo di dimissioni.
2. Il Presidente della Circostrizione cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
4. La mozione deve contenere le motivazioni della sfiducia, il nuovo programma e l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
5. La mozione è messa in discussione non oltre venti giorni dalla sua presentazione.
6. Con l'approvazione della mozione di sfiducia prevista dal comma 3 entra in carica il Presidente indicato nella mozione.
7. Il Vice Presidente cessa della carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia individuale votata per appello nominale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 23

ATTRIBUZIONE DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento, in tutte le funzioni di cui all' articolo 21.

ART. 24

UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'ufficio di presidenza è organismo di consultazione del Presidente di Circostrizione per quanto attiene l'attuazione del programma circoscrizionale.
2. L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal vice Presidente e dai coordinatori delle commissioni consiliari permanenti.
3. La partecipazione alle sedute dell'ufficio di presidenza non dà diritto alla corresponsione dei gettoni di presenza.

ART. 25

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI CIRCOSCRIZIONALI

1. I Presidenti dei gruppi consiliari circoscrizionali costituiscono la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
2. La conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari circoscrizionali coadiuva il Presidente della Circostrizione nella redazione dell'ordine del giorno e nella programmazione dei lavori del Consiglio ed esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento interno.
3. La conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari circoscrizionali è convocata e presieduta dal Presidente della Circostrizione prima dell'emanazione dell'ordine del giorno e della relativa convocazione del Consiglio.
4. Delle riunioni è redatto sintetico verbale.
5. La partecipazione alle sedute della conferenza dei Presidenti dei gruppi non dà diritto alla corresponsione del gettone di presenza.

TITOLO VI

FUNZIONI DELIBERATIVE

ART. 26

FUNZIONI RISERVATE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

- a. Il Consiglio circoscrizionale, nelle materie di competenza circoscrizionale di cui al titolo VII approva gli atti di indirizzo politico e amministrativo.

ART. 27

FUNZIONI REGOLAMENTARI ED ORGANIZZATIVE

1. Ai sensi dell'art. 59 dello Statuto e in attuazione dei criteri enunciati nel presente regolamento, il Consiglio circoscrizionale approva, con la maggioranza dei consiglieri assegnati, il regolamento interno per disciplinare:

- a) l'organizzazione e i rapporti tra gli organi;

- b) la completa e tempestiva informazione dei cittadini sull'attività e sulle deliberazioni della Circoscrizione;
 - c) il diritto dei cittadini alla presentazione di proposte e il relativo procedimento;
 - d) le forme di partecipazione e consultazione;
2. Il Consiglio circoscrizionale disciplina con uno o più regolamenti:
- a) la concessione e la erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed aiuti finanziari ad associazioni, enti, comitati promotori, non aventi scopo di lucro, per attività culturali, ricreative, sportive, educative, ambientali; nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali, sono definiti i criteri generali per la concessione dei contributi, le modalità per la richiesta e l'accesso, il controllo corretto dei finanziamenti, il divieto di duplicazione della concessione dei benefici ad uno stesso soggetto da parte di più Circoscrizioni e dall'Amministrazione; il cofinanziamento da parte di più Circoscrizioni e dall'Amministrazione per progetti di interesse comune a più Circoscrizioni;
 - b) la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione dei servizi e delle attività circoscrizionali, con riguardo a:
 - servizi sociali per l'infanzia e per gli anziani, servizi di assistenza sociale;
 - centri sociali;
 - impianti sportivi, strutture culturali e del tempo libero;
 - c) l'uso dei locali, delle strutture e degli impianti sportivi concesso dalla Circoscrizione a privati cittadini e ad associazioni.

TITOLO VII MATERIE DI COMPETENZA CIRCOSCRIZIONALE

ART. 28 SERVIZI DI BASE

1. Le Circoscrizioni esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi di base in materia:
 - a) servizi sociali per l'infanzia e per gli anziani, servizi di assistenza sociale, consultori socio-sanitari, l'assistenza ai cittadini che versano in condizioni di particolare svantaggio fisico, psichico, sociale e culturale;
 - b) centri sociali, attività e servizi culturali, sportivi e del tempo libero;
 - c) manutenzione ordinaria e straordinaria, opere e forniture pubbliche;
 - d) politiche giovanili e attività scolastiche integrative;
 - e) strumenti di informazione e di comunicazione con i cittadini.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni le Circoscrizioni promuovono il coinvolgimento di comitati di utenti, cittadini ed associazioni.

ART. 29 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE

1. Il Consiglio comunale, con la maggioranza dei componenti assegnati, su proposta della Giunta comunale, sentita la Consulta, dispone l'affidamento della gestione dei servizi di base di cui all'art. 50 dello Statuto.
2. Con la delibera di affidamento il Consiglio comunale:
 - a) indica i servizi sociali, culturali e sportivi, le strutture, le attività manutentive e le opere pubbliche da affidare in gestione alle Circoscrizioni
 - b) definisce le risorse da mettere a disposizione delle Circoscrizioni per la gestione dei servizi e delle attività di cui alla lettera a)
 - c) fissa gli indirizzi, i criteri e le modalità della gestione dei servizi, al fine di garantirne un esercizio omogeneo da parte delle Circoscrizioni.
3. La Giunta comunale, sulla base di quanto disposto dal Consiglio comunale con la delibera di cui al comma 2, determina la quota di personale da mettere a disposizione delle Circoscrizioni per garantire un'efficiente gestione dei servizi affidati
4. La Giunta comunale riferisce al Consiglio, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla attività di gestione dei servizi da parte delle Circoscrizioni.

ART. 30 ATTIVITA' SOCIALI

1. Nelle materie dell'assistenza e dei servizi sociali le Circoscrizioni esercitano le funzioni e i compiti di seguito indicati anche in collaborazione con l'Ufficio di cittadinanza, nel quadro e nei limiti fissati dalla programmazione annuale e pluriennale del Comune:

- a. accertamento della presenza sul territorio di riferimento di gravi situazioni di bisogno economico ai fini dell'erogazione di contributi e servizi
- b. attività di soccorso, di accompagnamento e di aiuto domiciliare per soggetti disabili e in condizioni di abbandono e di solitudine;
- c. accertamento della presenza sul territorio di riferimento di necessità abitative in relazione a situazioni di forte disagio economico ai fini di interventi assistenziali urgenti da parte dell'Amministrazione comunale;
- d. assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap delle scuole dell'obbligo, d'intesa con gli organismi scolastici;
- e. promozione di iniziative sociali, umanitarie, di integrazione sociale anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, nei confronti della popolazione più debole e più esposta a rischi di emarginazione.

2. La Circoscrizione favorisce il coinvolgimento e l'utilizzazione del volontariato nelle attività di cui al comma 1.

ART. 31 CULTURA E TEMPO LIBERO

1. Le competenze delle Circoscrizioni in materia di cultura e tempo libero riguardano tutte quelle attività e iniziative intese a favorire lo sviluppo culturale e il miglioramento della qualità della vita della comunità circoscrizionale.

2. In particolare, le funzioni di cui al comma 1 comprendono:

- a. promozione di attività culturale, anche d'intesa con soggetti privati, nei diversi campi dell'arte, dell'informazione scientifica, storica, sociale, ambientale;
- b. istituzioni di biblioteche decentrate, centri di lettura, di comunicazione culturale per l'ascolto della musica e per la visione di films, audiovisivi ecc;
- c. gestione ed utilizzazione delle strutture per attività culturali;
- d. promozione dell'associazionismo culturale, dei centri culturali, dei centri di aggregazione giovanile e dei centri sociali.

ART. 32 ATTIVITA' SPORTIVE

1. Le competenze delle Circoscrizioni in materia di attività sportiva, comprendono:

- a. la realizzazione di attività diretta alla formazione sportiva e motoria con riferimento alle varie fasce di età degli utenti;
- b. la realizzazione di attività diretta allo sviluppo dell'associazionismo sportivo;
- c. la gestione e l'utilizzazione delle strutture e degli impianti assegnati.

ART. 33 POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE

1. Le competenze delle Circoscrizioni in materia di politiche giovanili e di attività scolastiche integrative, comprendono:

- a. la individuazione di iniziative ed interventi a favore dei giovani, con riferimento alle diverse problematiche sociali e culturali, intese a favorirne l'aggregazione nel tessuto societario della città;
- b. la promozione di interventi di sostegno alla scuola, per attività integrative dei programmi scolastici;
- c. la promozione di iniziative parascolastiche ed estive;
- d. la realizzazione di interventi intesi ad assicurare il diritto allo studio mediante le diverse forme di assistenza scolastica;
- e. la promozione e gestione dei centri giovanili circoscrizionali.

ART. 34 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Le competenze delle Circoscrizioni in materia in informazione e comunicazione riguardano:

- a. le iniziative dirette a facilitare l'accesso dei cittadini alle notizie ed alle informazioni relative alle attività di competenza circoscrizionale;
- b. le attività dirette a facilitare l'accesso dei cittadini al sistema informativo dell'Amministrazione comunale;
- c. le attività dirette a facilitare la trasmissione alla Amministrazione comunale delle istanze dei cittadini;
- d. la predisposizione di materiale di comunicazione relativo alla attività della Circoscrizione.

ART. 35

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI OPERE PUBBLICHE

1. Le competenze delle Circoscrizioni in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere pubbliche sono dirette ad assicurare il pieno funzionamento delle seguenti strutture:
 - a. scuole dell'obbligo
 - b. scuole materne comunali e statali
 - c. asilo nido e centri per l'infanzia
 - d. palestre ed impianti sportivi
 - e. sedi circoscrizionali ed altri edifici assegnati alle Circoscrizioni
 - f. verde pubblico e arredo urbano circoscrizionale
 - g. assetto stradale e relative pertinenze
 - h. pubblica illuminazione
2. Le Circoscrizioni provvedono, di norma in via esclusiva, alla manutenzione ordinaria, nonché ad interventi di adeguamento delle opere pubbliche di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie ad esse assegnate e con le modalità di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 nonché ad interventi di manutenzione straordinaria se ed in quanto loro affidati con specifica deliberazione di Giunta comunale.
3. Per gli interventi manutentivi straordinari e per le nuove opere le Circoscrizioni svolgono azione propositiva nei confronti dell'Amministrazione comunale diretta al loro inserimento nelle previsioni dell'elenco annuale e pluriennale delle opere pubbliche.

ART. 36

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE CIRCOSCRIZIONALI

1. Nelle materie di competenza circoscrizionale i Consigli circoscrizionali, sulla base degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica e degli stanziamenti previsti dal PEG, approvano, per ogni esercizio finanziario, un programma di attività contenente gli obiettivi e le azioni.
2. L'attuazione del programma di attività è affidata al Presidente di Circoscrizione, il quale si avvale a tal fine del dirigente della direzione comunale competente in materia di decentramento circoscrizionale.
3. La direzione comunale competente in materia di decentramento circoscrizionale, su indicazione del Presidente di Circoscrizione, effettua le spese per forniture di beni, servizi e materiali vari secondo le procedure, i limiti e le modalità di cui al DPR 20 agosto 2001 n.384 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Presidente di Circoscrizione, sentito il Consiglio, riferisce con relazione annuale sull'attività svolta al Sindaco e al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 51 dello Statuto.
5. La gestione delle competenze e attività circoscrizionali può essere effettuata in forma associata delle Circoscrizioni sulla base di apposita convenzione.

ART. 37

DELEGA DI FUNZIONI

1. Alle Circoscrizioni possono essere affidate, oltre alle funzioni amministrative espressamente previste dall'art. 50, comma 4 dello Statuto, ulteriori competenze mediante specifiche deleghe da parte degli organi comunali.
2. L'atto di delega indica:
 - a. l'oggetto della delega;
 - b. il periodo entro il quale deve essere esercitata la delega;
 - c. gli indirizzi politico amministrativi per un valido esercizio della delega;
 - d. la direzione amministrativa di coordinamento nella materia delegata;
 - e. le risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate per l'esercizio della delega;
 - f. gli strumenti e le modalità di controllo e di verifica dello svolgimento dell'attività delegata.
3. La delega di funzioni può riguardare anche una o più Circoscrizioni, in relazione alle specifiche esigenze dei territori interessati.

4. La deliberazione di affidamento alle Circoscrizioni della realizzazione di progetti speciali, ai sensi del comma 5 dell'art. 50, dello Statuto contiene le indicazioni di cui al comma 2.
5. Spettano al Sindaco, previa diffida ad adempiere con assegnazione di un termine congruo, i poteri sostitutivi in caso di mancato o insufficiente esercizio delle funzioni delegate.

TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI

ART. 38 COORDINAMENTO TRA LE CIRCOSCRIZIONI

1. L'attività complessiva delle Circoscrizioni, i rapporti tra le Circoscrizioni e la struttura organizzativa del Comune, l'assistenza alla consulta dei Presidenti delle Circoscrizioni, sono assicurate dalla direzione competente in materia di decentramento circoscrizionale.
2. La direzione di cui al comma 1 collabora con i Consigli circoscrizionali nel loro funzionamento e provvede a coordinare la realizzazione delle attività e manifestazioni comuni alle Circoscrizioni.
3. Il dirigente preposto alla direzione è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ed esercita poteri di organizzazione e di controllo delle risorse umane e strumentali assegnate alle Circoscrizioni. E' inoltre responsabile della gestione e dei relativi risultati.

ART. 39 UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE

1. In ogni Circoscrizione è istituito un ufficio composto da un numero adeguato di addetti aventi diverse qualificazioni professionali tali da assicurare l'espletamento di tutte le funzioni ad esso afferenti.
2. All'ufficio possono essere demandate ulteriori attività, diverse da quelle di competenza circoscrizionale, sentito il Presidente.

ART. 40 IL SEGRETARIO DI CIRCOSCRIZIONE

1. Ogni Circoscrizione è dotata di un segretario di Circoscrizione, dipendente comunale, al quale viene conferita anche la qualifica di agente contabile.
2. Al Segretario di Circoscrizione competono, fatte salve le disposizioni dell'ordinamento degli uffici e dei servizi:
 - a. l'assistenza alle sedute del Consiglio circoscrizionale
 - b. l'accertamento dei requisiti di validità delle riunioni e delle deliberazioni;
 - c. l'istruttoria delle proposte di deliberazioni;
 - d. la stesura dei verbali e la firma degli stessi congiuntamente al Presidente;
 - e. la predisposizione degli atti amministrativi e lo svolgimento degli adempimenti riguardanti l'attuazione del programma circoscrizionale;
 - f. l'espletamento dei servizi anagrafici e di stato civile circoscrizionali, in conformità delle direttive impartite dal dirigente della direzione servizi demografici;
 - g. la tenuta dei rapporti con la direzione decentramento e partecipazione;
 - h. il rilascio di informazioni ai cittadini;
 - i. la regolare tenuta dei registri amministrativi e contabili e dell'archivio circoscrizionale;
 - j. lo svolgimento degli adempimenti necessari all'espletamento delle attività della Circoscrizione;
 - k. la predisposizione e la verifica degli atti relativi ai rapporti con le associazioni che gestiscono attività e strutture di competenza circoscrizionale.
3. Il Segretario di Circoscrizione dipende dalla direzione competente in materia di decentramento. Nello svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti è tenuto a dare attuazione alle direttive impartite dal Presidente, e dal dirigente competente in materia di decentramento circoscrizionale.

ART. 41 ALBO CIRCOSCRIZIONALE

1. Nella sede della Circoscrizione, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad albo circoscrizionale per la pubblicazione di copie degli atti e copie delle deliberazioni del Consiglio, nonché per le comunicazioni ai cittadini della Circoscrizione.

2. Responsabile della regolare pubblicazione degli atti all'albo circoscrizionale è il Segretario di Circostrizione.

ART. 42 FINANZIAMENTO DELLE SPESE CIRCOSCRIZIONALI

1. Il complesso delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alle Circostrizioni, nell'ambito dei singoli interventi previsti dal bilancio annuale di previsione, per le spese correnti, secondo quanto previsto dal progetto decentramento annualmente definito nella relazione previsionale e programmatica, non possono essere inferiori al 3,5% del totale della spesa prevista per il titolo I del bilancio annuale di previsione.
2. Le risorse finanziarie per le spese in conto capitale debbono ricomprendere opere pubbliche proposte dalle Circostrizioni per un importo non inferiore al 1,5% del totale della spesa prevista per il titolo II del bilancio annuale di previsione.
- 2bis. Le deliberazioni della Giunta comunale previste dall'art.8, comma 12 e dall'art.13, comma 1 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.173 del 5.10.1998 sono adottate a seguito della procedura di consultazione di cui al presente comma.
 - a. La procedura di consultazione ha ad oggetto l'entità e la ripartizione degli stanziamenti previsti per il funzionamento delle Circostrizioni di cui al titolo IV dello Statuto comunale.
 - b. La procedura di consultazione si svolge in sede di Comitato per il finanziamento del decentramento circoscrizionale.
 - c. Il Comitato per il finanziamento del decentramento circoscrizionale è composto dal Sindaco, che lo convoca e lo presiede, e dai Presidenti di Circostrizione.
 - d. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Comitato per il finanziamento del decentramento circoscrizionale è svolta congiuntamente dall'unità organizzativa competente in materia di servizi decentrati e dall'unità organizzativa competente in materia di finanze e tributi.
 - e. La procedura si conclude con una o più dichiarazioni dei componenti il Comitato per il finanziamento del decentramento circoscrizionale.
 - f. Le dichiarazioni sono trasmesse, unitamente alla copia dei verbali delle sedute del Comitato per il finanziamento del decentramento circoscrizionale, tramite comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, ai componenti del Consiglio comunale.
3. In sede di approvazione del bilancio annuale di previsione e degli altri strumenti di programmazione finanziaria, il Consiglio comunale ripartisce le risorse finanziarie tra le singole Circostrizioni.
4. Le risorse finanziarie complessivamente destinate in sede di bilancio annuale di previsione sono assegnate alle singole Circostrizioni nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. una quota pari al 50% è ripartita in parti uguali tra le singole Circostrizioni;
 - b. una quota pari al 5% è ripartita sulla base dell'estensione territoriale delle singole Circostrizioni;
 - c. una quota pari al 45% è ripartita sulla base del numero della popolazione residente nelle singole Circostrizioni in relazione ai dati disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il dirigente responsabile dell'unità organizzativa competente in materia di decentramento gestisce tutte le fasi dei procedimenti di spesa relativi ai capitoli dei diversi centri di costo del piano esecutivo di gestione nei quali sono contenute le risorse assegnate alle Circostrizioni
6. Ai procedimenti di spesa relativi alle competenze circoscrizionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 163 del TUEL.
7. La spesa di ciascuna Circostrizione per la corresponsione degli emolumenti relativi alla indennità di carica del Presidente e dei gettoni di presenza dei Consiglieri alle sedute consiliari e delle Commissioni consiliari circoscrizionali è sottoposta ad un limite annuale uguale per tutte le Circostrizioni stabilito dal Consiglio comunale contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione e della ripartizione dei fondi alle Circostrizioni per la gestione delle funzioni amministrative di competenza circoscrizionale. Detto limite di spesa per ciascuna Circostrizione è invalicabile.

ART. 43 FONDO ECONOMALE

1. Nell'ambito delle risorse annualmente assegnate alla Circostrizione, il Consiglio determina l'ammontare del fondo economale al quale far riferimento per le minute spese d'ufficio.
2. La gestione del fondo economale si uniforma alle disposizioni del regolamento di contabilità.
3. Responsabile della gestione del fondo e del relativo rendiconto è il Segretario di Circostrizione.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 44
MODALITÀ PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE**

1. Per le modalità relative alla gestione dei servizi di base di cui all'art. 50, 3° comma, dello Statuto, affidati alle Circoscrizioni ai sensi del presente regolamento, restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento dei poteri deliberativi delegati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.96 del 18.3.1985 e successive modificazioni fino all'adozione delle deliberazione di cui all'art.29.

**Art.45
DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

1. I Consigli circoscrizionali in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel numero di Consiglieri previsti dal regolamento approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 179 del 01.12.2003 e n. 47 del 08.03.2004, restano in carica fino all'elezione dei nuovi Consigli di Circoscrizioni successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro il 31.12.2009 la consulta delle Circoscrizioni, ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto comunale, di concerto con i Presidenti dei Consigli circoscrizionali e sentiti i Consigli circoscrizionali, predispone una proposta di modifica dell'art. 42, comma 4, al fine di operare un diverso bilanciamento tra i fattori demografici e quelli relativi alla estensione territoriale, integrando i fattori di bilanciamento, ove opportuno, con ulteriori fattori relativi alle dotazioni infrastrutturali e alla composizione della popolazione residente per classi di età.

3.. Entro il 31.12.2010 il Consiglio comunale su proposta della consulta delle Circoscrizioni, adotta una specifica deliberazione di valutazione dell'impatto del regolamento delle Circoscrizioni.

**Art.46
REGOLAMENTO INTERNO DELLA CIRCOSCRIZIONE**

1. Il regolamento interno della Circoscrizione allegato si applica fino all'approvazione da parte del Consiglio circoscrizionale del proprio regolamento interno.

**Art.47
RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto ed alle disposizioni del TUEL.

**Art.48
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Comune di Terni

Disposizioni per l'attuazione dell'art.54, comma 6 dello Statuto comunale

Disposizioni per l'attuazione dell'art.54, comma 6 dello Statuto comunale

Capo I (Disposizioni generali)

Art.1 (Elezione dei Consigli di Circoscrizione)

1. L'elezione dei Consigli di Circoscrizione è effettuata in attuazione delle disposizioni dell'art.54 dello statuto comunale.
2. Salvo i casi di cui all'art. 56 comma 2 e 3 dello statuto comunale, le elezioni dei Consigli di Circoscrizione sono contestuali alla elezione del Consiglio Comunale.

Capo II (Collegi elettorali)

Art. 2 (Collegi elettorali)

1. Per l'elezione dei Consigli di Circoscrizione ogni territorio circoscrizionale è suddiviso in collegi plurinominali secondo le disposizioni seguenti e la planimetria allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
2. Le sezioni elettorali appartenenti ai singoli collegi sono quelle istituite secondo le disposizioni dell'art.34 del T.U. 20.3.1967 n.223 e succ.modif. e stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 2.4.1998 n.117 in attuazione della legge 27.12.1997 n.449.
3. La Circoscrizione Est (n.1) è suddivisa in 4 collegi.
4. Il collegio I comprende le seguenti sezioni elettorali: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 68, 69, 84, 85, 118.
5. Il collegio II comprende le seguenti sezioni elettorali: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83.
6. Il collegio III comprende le seguenti sezioni elettorali: 112, 113, 116.
7. Il collegio IV comprende le seguenti sezioni elettorali: 114, 115, 117, 119, 120.
8. La Circoscrizione Nord (n.2) è suddivisa in 2 collegi.
9. Il collegio V comprende le seguenti sezioni elettorali: 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 86, 95, 96.
10. Il collegio VI comprende le seguenti sezioni elettorali: 79, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.
11. La Circoscrizione Sud (n.3) è suddivisa in 3 collegi.
12. Il collegio VII comprende le seguenti sezioni elettorali: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 62, 63, 64, 129, 130, 131.
13. Il collegio VIII comprende le seguenti sezioni elettorali: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 121, 122, 123.
14. Il collegio IX comprende le seguenti sezioni elettorali: 49, 50, 124, 125, 126, 127, 128.

Art. 3 (Ripartizione dei seggi)

1. In ogni Circoscrizione sono eletti 30 consiglieri.

2. All'interno della Circoscrizione Est (n.1) il collegio I elegge n. 10 consiglieri; il collegio II elegge n.9 consiglieri; il collegio III elegge n.5 consiglieri; il collegio IV elegge n. 6 consiglieri.
3. All'interno della Circoscrizione Nord (n.2) il collegio V elegge n.13 consiglieri; il collegio VI elegge n. 17 consiglieri.
4. All'interno della Circoscrizione Sud (n.3) ; il collegio VII elegge n.12 consiglieri; il collegio VIII elegge n.11 consiglieri; il collegio IX elegge n. 7 consiglieri.

Capo III (Liste dei candidati)

Art 4 (Liste dei candidati)

1. In ciascun collegio la lista dei candidati per l'elezione del consiglio di circoscrizione contiene un numero di candidati non inferiore ai 2/3 dei consiglieri da eleggere nel collegio, arrotondato all'unità superiore e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere.
2. Le liste singole ed i gruppi di liste collegate comprendono, su base circoscrizionale, un numero di candidati non inferiore a 2/3 dei consiglieri circoscrizionali da eleggere.
3. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di consigliere di circoscrizione in più di due circoscrizioni.
4. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di consigliere di circoscrizione in più di un collegio elettorale della medesima circoscrizione.

Art. 5 (Programma amministrativo circoscrizionale)

1. A ciascuna lista di candidati, o liste collegate, è allegato il programma amministrativo circoscrizionale.
2. Il programma amministrativo circoscrizionale è affisso all'albo pretorio comunale.

Art. 6 (Presentazione delle liste)

1. Per la presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere circoscrizionale è necessaria la produzione dei seguenti documenti:
 - a) Lista dei candidati alla carica di consiglieri distinti per cognome e nome, luogo e data di nascita, contrassegnati con un numero d'ordine progressivo;
 - b) Dichiarazione di presentazione della lista;
 - c) Eventuale dichiarazione di collegamento;
 - d) Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Terni;
 - e) Dichiarazione dei singoli candidati di accettazione della candidatura alla carica di consigliere di circoscrizione con firma autenticata;
 - f) Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana
 - g) Modello del contrassegno di lista
2. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate.

Art. 7 (Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione)

1. La dichiarazione di presentazione della lista di candidati al consiglio di circoscrizione deve essere sottoscritta come segue:

- a) Da non meno di 30 a non più di 60 elettori del collegio di riferimento per collegi con popolazione fino a 3000 abitanti
- b) Da non meno di 60 a non più di 120 elettori del collegio di riferimento con popolazioni fino a 7000 abitanti
- c) Da non meno di 100 a non più di 200 elettori per collegio di riferimento con popolazione fino a 20000 abitanti
- d) Da non meno di 175 a non più di 350 elettori per collegio di riferimento con popolazione oltre i 20000 abitanti.
 2. Non è necessaria la raccolta separata delle sottoscrizioni previste nel comma 1 quando la lista viene presentata, con identico contrassegno, insieme a quella per l'elezione del Consiglio Comunale.
 3. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ed è ripartita per collegi come da tabella allegata al regolamento.

Art. 8 (Dichiarazione di collegamento)

1. Ai fini del collegamento tra le liste previsto dall'art.54, comma 1, dello statuto la dichiarazione di collegamento è sottoscritta da ciascun delegato di lista.
2. Non è richiesta la dichiarazione di collegamento tra liste che presentino lo stesso nome e lo stesso contrassegno.

Capo IV (Votazione)

Art. 9 (Modalità di espressione del voto)

1. Ciascun elettore esprime il proprio voto di lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.
2. Ciascun elettore esprime, inoltre, il proprio voto di preferenza individuale per un solo candidato alla carica di consigliere circoscrizionale compreso nella medesima lista di cui al comma 1 scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata accanto o sotto il contrassegno della lista.
3. Nel caso di omonimia tra candidati compresi nella medesima lista, l'elettore deve indicare anche il nome proprio del candidato prescelto.
4. Il voto si considera validamente espresso con le seguenti modalità:
 - a) tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta senza esprimere alcun voto di preferenza individuale;
 - b) tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e esprimendo il voto di preferenza individuale per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale della medesima lista scrivendone il nome con le modalità previste dai comma 2 e 3;
 - c) esprimendo il voto di preferenza individuale per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale con le modalità previste dai comma 2 e 3. In tal caso il voto viene attribuito anche alla lista che contiene il candidato votato.

Capo V (Scrutinio)

Art.10 (Definizioni)

1. La cifra elettorale di collegio è costituita dalla somma dei voti validi riportati da una lista in tutte le sezioni del collegio di riferimento.

2. La cifra elettorale individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere circoscrizionale è costituita dalla cifra elettorale di collegio aumentata dei voti di preferenza individuale.
3. La cifra elettorale circoscrizionale è costituita dalla somma delle cifre elettorali di collegio delle liste aventi il medesimo contrassegno.

Art. 11 (Attribuzione dei seggi)

1. Per l'attribuzione dei seggi alle singole liste e per l'individuazione di candidati eletti all'interno delle singole liste si procede secondo le disposizioni seguenti.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista.
 - b) determina poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale circoscrizionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.
 - c) procede poi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
 - d) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale abbia conseguito almeno 18 seggi.
 - e) qualora la verifica di cui alla lettera d) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi per ciascuna lista. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista successivamente per 1,2,3,4... fino a concorrenza del numero dei seggi già assegnati alla coalizione ai sensi della lettera c). Successivamente sceglie tra i quozienti così ottenuti quelli più alti in numero pari ai seggi già assegnati alla coalizione disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista della coalizione ottiene un numero di seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di quest'ultima si procede per sorteggio. Se ad una lista sono assegnati più seggi di quanti sono i candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
 - f) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio alle liste della coalizione medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascuna coalizione di liste o lista. I seggi che rimango-

no ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

- g) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti. Sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quei collegi nei quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nel medesimo collegio due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quei collegi nei quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quegli altri collegi nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. Nel caso in cui la lista deficitaria non presenti parti decimali di quozienti non utilizzate il seggio viene attribuito nello stesso collegio in cui viene sottratto alla lista eccedentaria.
- h) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi assegnati alla coalizione nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
- i) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quei collegi nei quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria

vengono sottratti i seggi in quei collegi nei quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quegli altri collegi nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. Nel caso in cui la lista deficitaria non presenti parti decimali di quozienti non utilizzate il seggio viene attribuito nello stesso collegio in cui viene sottratto alla lista eccedentaria.

- j) Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale non abbia già conseguito almeno 18 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 18 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 18, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di maggioranza.
- k) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 12 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole. A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali circoscrizionali per 12, ottenendo il quoziente elettorale circoscrizionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
- l) L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le liste della coalizione medesima. A tale fine procede ai sensi della lettera e) ad iniziare dal secondo capoverso.
- m) Ai fini della distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste, in luogo del quoziente elettorale circoscrizionale, utilizza il quoziente elettorale circoscrizionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale e il quoziente elettorale circoscrizionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

Art.12 (Proclamazione degli eletti)

1. Compite le operazioni previste dall'art.11 sono proclamati eletti consiglieri circoscrizionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali.
2. In caso di parità di cifra elettorale individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono secondo l'ordine di lista.

Capo VI (Disposizioni di rinvio)

Art. 13 (Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle le disposizioni del d.lgs. 18.08.2000 n.267 e del DPR 16.5.1960 n.570.